

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSUMANO, MONTINI, DI BENEDETTO, REDI, NAPOLI, INZERILLO, LOMBARDI, BERNASSOLA, LADU, FONTANA Elio, RUFFINO, BARGI, BALLESI, PERINA, ZANGARA, COVIELLO, GRASSI BERTAZZI, GIOVANNIELLO, LAURIA, ROBOL, COVELLO, D'AMELIO, DE MATTEO, DOPPIO, DI NUBILA, FAVILLA, IANNI, PULLI, TRIGLIA, PARISI Francesco, MONTRESORI, FOSCHI e MINUCCI Daria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1992

Censimento nazionale dei beni mobili di interesse culturale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto si pone il fine immediato di consentire un rapido e nello stesso tempo rigoroso censimento nazionale della maggiore quantità effettivamente possibile dei beni mobili privati di interesse culturale, in vista della ormai imminente caduta delle barriere doganali europee, che contribuirà sicuramente alla diaspora di quell'ingente patrimonio mobiliare privato che, pur se non ancora pubblicato, costituisce comunque un elemento di imprescindibile completezza nei confronti del territorio di pertinenza, al quale è intrinsecamente collegato.

È facile, infatti, prevedere che l'apertura delle frontiere europee determinerà considerevoli spostamenti del patrimonio cultu-

rale mobiliare, con conseguenze che, in mancanza di adeguati provvedimenti di tutela, saranno irreversibilmente pregiudizievoli per le sorti dei tessuti culturali territoriali.

Partendo dal presupposto che la «proprietà culturale» di un bene rappresenta per la comunità un valore in nessun caso inferiore rispetto a quello della proprietà materiale, si è cercato di contemperare in modo equo l'interesse pubblico con quello privato, tenendo nel dovuto conto la elementare considerazione che vede l'effettiva impossibilità dello Stato di gestire l'immenso patrimonio culturale privato senza la diretta e proficua collaborazione dei proprietari e detentori dello stesso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il nuovo regime proposto avvantaggerebbe la comunità, oltre che sul piano scientifico della conoscenza (che salvaguarderebbe i sistemi culturali territoriali, il cui tessuto è costituito dall'intreccio degli immobili e del connesso patrimonio mobiliare), anche per la innovativa possibilità, in occasione di ogni trasferimento a titolo oneroso, di un rapido intervento statale, o regionale, per l'eventuale acquisto, senza alcun danno economico per il privato, di quei beni che venissero ritenuti di particolare interesse.

Inoltre si verrebbe a costituire, per i beni dichiarati e soggetti al nuovo regime, un effettivo «diritto di seguito culturale» sull'intero territorio della Comunità economica europea, che consentirebbe il reperimento immediato di ogni oggetto schedato in tutto l'ambito comunitario.

Infine non si può non rilevare come la nuova normativa verrebbe ad essere complementare rispetto alla Convenzione di Strasburgo del maggio 1985; mentre la Convenzione di Strasburgo disciplina, infatti, l'aspetto «patologico» del recupero dei beni trasferiti *contra leges* nel territorio della Comunità economica europea, il disegno di legge proposto verrebbe a regolare la fase «fisiologica» della circolazione comunitaria dei beni culturali.

Al privato verrebbe concessa in concreto la facoltà di scegliere fra la dichiarazione spontanea della proprietà, del possesso o della detenzione del bene culturale, che gli darebbe il vantaggio di far presumere in buona fede il suo titolo, evitando i sostan-

ziali svantaggi della notifica (superata dalla nuova normativa), ed il silenzio, che gli costerebbe l'onere di provare la legittimità della provenienza dei suoi beni mobili, oltre alla possibile notifica degli stessi, secondo i vigenti criteri di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Un ulteriore importante incentivo sarebbe costituito dalla esenzione da ogni tributo sui trasferimenti dei beni schedati, per un periodo medio-lungo, comunque sufficiente a consentire al nuovo regime di consolidarsi nella *communis opinio*. L'esenzione tributaria darebbe trasparenza alle cessioni dei beni culturali, dei quali verrebbe finalmente dichiarato l'effettivo valore venale in comune commercio; tale valore, una volta cessato il regime transitorio di franchigia fiscale, costituirebbe un reale parametro di riferimento.

È prevedibile che nessuno dei numerosissimi proprietari di buona fede dovrebbe esitare a scegliere la nuova normativa, superando l'attuale diffusa tendenza a «nascondere» i propri beni, al fine di evitare quella pubblicità che, ancor oggi, innescherebbe complesse problematiche giuridiche tendenzialmente pregiudizievoli dei loro interessi.

Non è inopportuno considerare, infine, i vantaggi operativi che il nuovo regime indurrebbe nel campo della gestione dei dati, della editoria, delle assicurazioni, del restauro, delle sponsorizzazioni, della museografia privata, della regolare tenuta dei commerci antiquari, eccetera.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Chiunque sia proprietario, possegga o detenga, a qualsiasi titolo, beni mobili di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o altri beni mobili che possano comunque rivestire un interesse culturale di non insignificante rilevanza, ha facoltà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di darne formale comunicazione, con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla sovrintendenza del Ministero dei beni culturali e ambientali competente per materia e per territorio, in relazione alla residenza del dichiarante al momento della comunicazione.

Art. 2.

1. Per ogni oggetto di cui all'articolo 1 è redatta una doppia scheda, su fogli di carta libera del formato *standard* normalmente in uso per le macchine fotoriproduttrici.

2. Ognuna delle due schede deve contenere:

a) almeno una foto a colori, del comune formato di centimetri 10 x 15, del bene mobile, in modo da consentire la precisa identificazione visiva dello stesso;

b) l'indicazione esatta delle dimensioni e, ove possibile o necessario, del peso del bene, nonchè una sua sommaria descrizione, che ne indichi anche lo stato di conservazione apparente;

c) l'indicazione del titolo di provenienza e, eventualmente, dei suoi estremi;

d) l'indicazione del luogo, certo o probabile, e del tempo, certo o probabile, di provenienza o di rinvenimento;

e) l'indicazione eventuale di ogni altro elemento utile alla migliore conoscenza del bene (associazioni con altro materiale,

pubblicazioni o comunicazioni ad esso pertinenti, esposizioni in mostre o convegni).

Art. 3.

1. La comunicazione fatta ai sensi della presente legge costituisce la presunzione di buona fede in favore del proprietario, possessore o detentore, che ha effettuato la comunicazione stessa, relativamente ai beni che ne sono stati oggetto, inclusi quelli di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

1. Le schede, in doppio originale, sono inviate alla sovrintendenza competente, ai sensi dell'articolo 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento la sovrintendenza destinataria procede alla progressiva numerazione delle schede ricevute e restituisce al denunziante una delle due schede originali, sulla quale è stata apposta la numerazione di riferimento, provvedendo a conservare l'altro originale della scheda presso l'archivio di cui all'articolo 6. La restituzione delle schede ai denunzianti è effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con tassa a carico del destinatario.

Art. 5.

1. La scheda restituita dalla sovrintendenza costituisce per il privato il titolo rappresentativo della proprietà, del possesso o della detenzione del bene cui essa si riferisce.

2. Ogni trasferimento, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, della proprietà, del possesso o della detenzione del bene, è annotato in calce alla scheda, o nel verso della stessa, a cura dell'interessato, che ne dà comunicazione alla sovrintendenza competente, ai sensi dell'articolo 1, entro

quindici giorni dall'avvenuto trasferimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le precise generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del nuovo proprietario, possessore o detentore, al quale trasferisce, unitamente al bene, la scheda rappresentativa della proprietà, del possesso o della detenzione del bene stesso; nei casi di vendita deve essere indicato il prezzo relativo. La copia della comunicazione e le relative ricevute sono allegate alla scheda di riferimento, della quale costituiscono parte integrante.

3. La sovrintendenza competente provvede nel più breve tempo possibile ad annotare la voltura sulla scheda in suo possesso. In caso di compravendita, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, l'ente pubblico può esercitare il diritto di prelazione sul bene trasferito. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato, il prezzo indicato dal privato deve essergli corrisposto entro sessanta giorni da quello in cui la sovrintendenza ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 2. Trascorso tale termine, l'amministrazione decade dall'esercizio del diritto di prelazione relativamente al trasferimento comunicato, restando salva la possibilità di nuovo esercizio in occasione di eventuali successive vendite dello stesso bene.

4. La mancata comunicazione del trasferimento nei termini di cui al comma 2 fa venir meno la presunzione di buona fede di cui all'articolo 3 nei confronti del nuovo proprietario, possessore o detentore del bene, e comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui all'articolo 8.

Art. 6.

1. Presso ogni sovrintendenza è costituito un idoneo archivio per la catalogazione e conservazione delle schede di cui alla presente legge. Tale archivio può essere integrato, ma non sostituito, da supporti informatici.

2. Le schede hanno, per ogni sovrintendenza, un unico numero di ruolo generale, cui possono essere eventualmente affianca-

ti numeri di ruoli particolari per le diverse categorie di appartenenza dei beni schedati.

Art. 7.

1. Nell'ipotesi in cui il proprietario di un bene soggetto al regime di schedatura previsto dalla presente legge intenda procedere alla sua vendita all'incanto in Italia o in uno dei Paesi della Comunità economica europea, deve darne comunicazione alla sovrintendenza competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima che l'asta venga battuta.

Art. 8.

1. I trasferimenti di beni assoggettati alla schedatura di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa di trasferimento per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Nei confronti degli stessi beni non è esperibile la notifica di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.